

## CIRCOLARE N.49

I.I.S. "A. SEGNI" - OZIERI (SS)  
Prot. 0011459 del 28/10/2024  
III (Uscita)

**Ai docenti e al personale ATA  
Agli studenti e loro genitori, a tutta la comunità scolastica  
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB**

Oggetto: Divieto di fumo. Sorveglianza, accertamento, contestazione, verbalizzazione, ammontare della sanzione. Indicazioni operative.

La presente circolare ribadisce l'importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, in base a quanto disposto dalla normativa vigente e le circolari che si richiamano per completezza:

- legge n. 3/2003 che estende il divieto a tutti gli ambienti interni alla scuola;
- D.L. n. 104 del 2013 che estende il divieto di fumo anche all'esterno della scuola ovvero alle aree di pertinenza. Nello specifico l'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104;
- D.L. n. 6 del 12.01.2016 (in vigore dal 2.2.2016) che concorre ad assicurare un elevato livello di protezione della salute e della sua tutela, in particolare a scuola;
- Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014, recante invito alle scuole di dare attuazione all'art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128) che rappresenta il primo richiamo ufficiale alle scuole relativo all'osservanza della normativa vigente.

La presente fissa i termini della sorveglianza e i relativi adempimenti connessi alla funzione ricoperta da parte del personale preposto. Come noto da anni, il divieto di fumo è vigente nella scuola ed è esteso anche alle sue aree esterne, quali pertinenze della stessa. Si ricorda che è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

Ne sono destinatari gli alunni minorenni e maggiorenni che frequentano l'Istituto, il personale scolastico e quanti vi accedano anche occasionalmente.

Sono preposti al controllo sul divieto di fumo, quali addetti alla vigilanza sia nei locali interni sia nelle aree esterne, i collaboratori del DS proff. G. Ricciardello e D. Colomo, i fiduciari di plesso, i docenti in orario di servizio, i collaboratori scolastici, come previsto da specifico decreto; il DSGA riferirà al DS circa eventuali inadempienze del personale ATA incaricato della vigilanza.

Tutto il personale (docente e non docente) avrà cura, in linea generale, di attuare azioni tese a far rispettare il divieto di fumo in un'ottica educativa di prevenzione dei danni alla salute.

**La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione amministrativa, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari.**

Si forniscono le seguenti indicazioni operative per lo svolgimento dell'incarico di vigilanza del divieto di fumo:

- i preposti e gli incaricati della vigilanza dovranno esibire al trasgressore il decreto di incarico ricevuto e, a richiesta, un documento di identità personale;
- accertata la violazione, si procede alla redazione del verbale di contestazione, alla presenza del trasgressore che deve essere informato sulla facoltà di inserire dichiarazioni al verbale;
- la sanzione amministrativa ammonta da un minimo di euro 27,50 ad un massimo di euro 275,00. La suddetta sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna incinta, di lattanti o di bambini fino a 12 anni (Si consiglia di chiedere agli interessati la conferma dello stato di gravidanza o l'età dei bambini);
- il verbale va redatto in triplice copia firmato dal trasgressore e dall'accertante, di cui una copia va consegnata al trasgressore stesso e le altre due alla segreteria della scuola;

- al trasgressore deve essere consegnata una copia del modello F23 per semplificare le modalità di pagamento della sanzione e va ricordato di far pervenire o di esibire copia dell'avvenuto pagamento all'ufficio di segreteria dell'istituto;
- qualora il trasgressore non intenda presenziare alla redazione del verbale e si allontani oppure non intenda sottoscrivere il verbale stesso e prenderne copia, è necessario richiedere le generalità; poi si procederà alla redazione del verbale, in cui saranno annotati tali ulteriori fatti, se avvenuti; quest'ultimo verbale sarà notificato al domicilio dell'interessato, a cura dell'ufficio di segreteria;
- qualora il trasgressore non intenda dichiarare le proprie generalità, si procederà d'ufficio ad acquisirle sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'accertante stesso o da altri presenti al fatto;
- unitamente alla copia (o alle copie), se il trasgressore non ha voluto firmare o prendere la propria copia, le SS.LL. elaboreranno la scheda riassuntiva dei fatti da allegare al verbale;
- i preposti e gli incaricati della vigilanza avranno cura di conservare la documentazione relativa alle sanzioni amministrative comminate ai trasgressori in apposito cassetto o armadio individuato dalla scuola, assicurando il rispetto delle disposizioni previste in materia di trattamento di dati personali.

**Si ricorda al personale dell'Istituto che è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa; la sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275; è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550).**

È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550). L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto di Sassari.

### Come si effettua il pagamento delle sanzioni

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- on-line;
- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 13 IT, causale: Infrazione divieto di fumo – IIS "A. Segni" – Ozieri - cod.mec. [ssis02400n](mailto:ssis02400n) – cod. fisc.: 90009110900;
- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio;
- presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione divieto di fumo – IIS "A. Segni" – Ozieri - cod.mec. [SSIS02400N](mailto:ssis02400n) – cod. fisc.: 90009110900".

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, per evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Dell'avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione all'istituzione scolastica, presentando copia del verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento, comprovante l'avvenuto pagamento; copia del verbale e ricevuta di pagamento dovranno essere consegnate alla segreteria dell'Istituto oppure inviate a mezzo e-mail: [ssis02400n@pec.istruzione.it](mailto:ssis02400n@pec.istruzione.it) – [ssis02400n@istruzione.it](mailto:ssis02400n@istruzione.it)

Trascorso inutilmente il termine, l'istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto di Sassari, quale Autorità competente per le successive iniziative.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Andrea NIEDDU

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93)*